



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Oggetto: D.M. 1° dicembre 2010, n. 269. Allegato A - punto 4.1.8. Quesito.

ALLA PREFETTURA – UTG DI
(Rif.n.2012/26654/1-6B-5 Area I Bis del 22.10.2012)

BRINDISI

e.p.c.

ALLE PRFETTURE – UU.TT.G

LORO SEDI

ALLE QUESTURE

LORO SEDI

Con la nota in riferimento, codesta Prefettura, nel rappresentare di aver considerato carente la documentazione, concernente l'adeguamento ai parametri del D.M. 269/2010, prodotta da un Istituto di Vigilanza operante sul territorio, in quanto priva di “una idonea struttura tecnica di supporto” per l'area di operatività di Bari, distante oltre cento chilometri dalla sede ove è installata la centrale operativa principale, ha chiesto il parere di questo Ministero circa la corretta interpretazione del punto 4.1.8 dell'Allegato A del D.M. in oggetto indicato.

Al riguardo si rappresenta, preliminarmente, che il citato Allegato, espressamente, al punto 4.1.8, reca:” *per ogni area di operatività dell'istituto distante oltre 100 Km in linea d'aria dalla sede principale dello stesso o da altro punto operativo adeguatamente attrezzato con un centro di comunicazioni, l'istituto dovrà avere punti operativi (distaccati) per il supporto logistico e di sicurezza al personale operativo impiegato in servizio in tali aree; “.*

Dalla lettura del testo si evince come il punto operativo distaccato abbia solo una funzione di supporto logistico in quanto, comunque, collegato ad una struttura (sede principale o punto operativo dotato di centro di comunicazione) munita di una adeguata centrale per le comunicazioni.

Conseguentemente, i punti operativi di supporto non debbono disporre di attrezzature tecniche per la comunicazione, a condizione che l'istituto di vigilanza sia in grado di garantire, secondo le indicazioni del D.M. 269/10, la costante controllabilità, direzionabilità ed assistenza del personale operante in tutto l'ambito territoriale di operatività, direttamente dalla centrale operativa principale ovvero dal centro di comunicazione più vicino.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Diversamente argomentando, si arriverebbe a ristabilire il principio secondo cui un istituto di vigilanza deve disporre, di fatto, di una sede operativa in ogni provincia, circostanza questa, come noto, espressamente censurata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee con la sentenza del 13.12.2007 (vedasi in proposito la circolare n. 557/PAS/2731/10089.D (1) del 29 febbraio 2008).

Tanto si rappresenta per le determinazioni di codesta Prefettura.

IL DIRETTORE
Mureddu

afs/polam/uo vig priv/vig/aagg/10089.D.16(41)